

**OGGETTO: Monetizzazione "Ferie non godute" dipendente C.A. nata il 21/05/66 (matr. 45553)  
cessata dal servizio il 09/09/2012**

---

### Il Responsabile del Servizio

- VISTO** il D.Lgvo n. 502/92 così modificato ed integrato dal D. Lgvo n. 229/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06;
- VISTO** il Regolamento di questa A.S.L. approvato con deliberazione n. 10523 del 30/12/96, n. 3273 del 03/06/97 e n. 660 del 02/03/04;
- VISTO** il D.Lgvo n. 165/01 e s.m.i.;
- VISTE** le deliberazioni n. 232 del 09/02/2009 e n. 417 del 26/04/10 con le quali sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 2677 del 22/11/05 con la quale alla Dr.ssa Patrizia Sollai sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio del Personale;
- VISTA** l'istanza, della sig.ra C. A. nata a Cagliari il 21/05/1966 dipendente presso il Pronto Soccorso del P.O. Marino, con cui chiede la monetizzazione delle ferie non usufruite prima della cessazione dal servizio;
- VISTO** l'art 5 c. 8 del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito con Legge n.135 del 07/08/2012, che stabilisce l'obbligatorietà della fruizione delle ferie, riposi e permessi, prevedendo inoltre il divieto, di carattere generale, che tali giornate *"non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi"*;
- CONSIDERATO** che il Ministero dell' Economia e Finanze con nota n. 0094806 del 9 novembre 2012 ritiene ammissibile l'esclusione, dall'ambito di applicazione della disposizione sopra considerata, delle situazioni in cui il rapporto si conclude in modo anomalo e non prevedibile (decesso, dispensa per inidoneità permanente e assoluta) o in quelle in cui la mancata fruizione delle ferie non dipenda dalla volontà del dipendente o dalla capacità organizzativa del datore di lavoro (malattia, infortunio, congedo di maternità, aspettative a vario titolo previste dalle vigenti disposizioni);
- PRESO ATTO** che con nota del Servizio Personale prot. 2012/85809 del 10/09/2012 si è disposta la risoluzione del rapporto di lavoro della dipendente C. A. (matr. 45553) collaboratore professionale sanitario - infermiera - con decorrenza dal 10/09/2012 per *"inidoneità fisica assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro"* a seguito del giudizio espresso dalla Commissione Medica Di Verifica con verbale n. 2656 del 29/08/2012;
- ACCERTATO** che la dipendente è risultata assente per malattia per "grave patologia" ininterrottamente dal 21/08/2009 che, precedentemente alla malattia, non aveva ancora fruito di n.19 giorni relativi allo stesso anno, né ha goduto dei giorni di ferie maturati negli anni successivi fino alla risoluzione del rapporto di lavoro e neppure dei giorni di festività soppresse di cui alla legge n. 937/77;
-

**CONSTATATO** che il mancato godimento delle ferie non è in alcun modo imputabile alla volontà della dipendente ma ad un evento oggettivo di carattere impeditivo;

**VISTO** l'art. 19 del C.C.N.L. 01/09/95 e il D.Lgs n.66/2003 art. 10 comma 2 che consente il pagamento della relativa indennità sostitutiva per ferie non godute solo nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro;

**RITENUTO** che, per quanto sopra esposto, sussistono le condizioni per accogliere l'istanza presentata in data 12/10/2012 dalla dipendente C. A. (matricola 45553) e di poter procedere al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie residue non godute nell'anno 2009 cioè 17 giorni, quelle del 2010 del 2011 e del 2012 che rapportate alla data di cessazione corrispondono a gg 21 di ferie comprese le giornate di riposo per festività soppresse di cui alla legge n. 937/77;

**VISTA** l'insussistenza di conflitti di interesse connessi alla adozione della presente determinazione;

### DETERMINA

Di liquidare alla Sig.ra C. A. nata il 21/05/66 (matr. 45553), cessata dal lavoro per *inidoneità fisica assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro*, a titolo di ferie non godute relative all'anno 2009, 2010, 2011 e 2012 l'importo totale di € 7.556,99 e la somma di € 52,68 per i giorni di riposo per festività soppresse, di cui alla legge n. 937/77, dell'anno 2010, 2011 e 2012 come da prospetto di seguito riportato

Retribuzione mensile (ai sensi dell'art. 37 c. 2 ccnl integr.vo 07/04/99)	€ 2.207,69
importo retribuzione giornaliera (ai sensi dell'art. 37 c. 3 ccnl integr.vo /99)	€ 84,91
Totale giorni ferie maturati e non goduti (17/28/28/16)	89
Totale lordo indennità sostitutiva ferie non godute	€ 7.556,99
Totale lordo gg riposo per festività soppresse, L. 937/77 per 3 anni (12 gg)	€ 52,68

- la comunicazione della presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 1, della L.R. n. 10/2006, come modificato dall'art.3 della L.R. 21/2012.
- 

**Il Responsabile del Servizio Personale**  
Dr.ssa Patrizia Sollai

Il Responsabile del Procedimento: dr. A..A.

Funzionario estensore: O.C.

La determinazione viene pubblicata per 15 giorni consuntivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.